

# **Gestione degli imballaggi: il sistema CONAI e i principali adempimenti consortili**



10 giugno 2020

# Argomenti

- 1. Contesto normativo e Sistema Conai/Consorzi di filiera**
- 2. Principali adempimenti per le imprese : adesione al Conai e gestione del Contributo ambientale**
- 3. Opportunità per le imprese esportatrici: esenzione/rimborso del Contributo ambientale**



## Contesto normativo e Sistema Conai/Consorzi di filiera



# La corretta gestione degli imballaggi è responsabilità di produttori e utilizzatori

## La Direttiva Packaging (Direttiva 94/62/CE) definisce il quadro ...

- Riguarda *tutti gli imballaggi* immessi in Europa;
- E' rivolta ai *produttori* di materiale e di imballaggi e agli *utilizzatori* di imballaggi;
- Indica i principi della corretta gestione:
  - **PRINCIPIO DEL CHI INQUINA PAGA**
  - **PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE**
- Introduce precisi *obiettivi*.

**... ogni Stato membro è poi libero di scegliere il modello gestionale**

**La normativa italiana di riferimento è il Decreto Ronchi, che definisce il modello di CONAI**


**Decreto Legislativo 1997/22 e succ. agg.**

**Decreto Legislativo 2006/152 e succ. agg.**

(che abroga e sostituisce il D. Lgs 1997/22)

**CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi**


# Ruoli e responsabilità nella gestione degli imballaggi in Italia



## Obiettivi di riciclo e recupero da perseguire

### Obiettivi al 2001\* – 94/62 CE

	min.	max
Recupero complessivo	45%	65%
Riciclo complessivo	25%	45%
Riciclo per materiale		
acciaio	15%	-
alluminio	15%	-
carta	15%	-
legno	15%	-
plastica	15%	-
vetro	15%	-



### Obiettivi al 2008 – 2004/12 CE

	min.	max
Recupero complessivo	<b>60%</b>	-
Riciclo complessivo	<b>55%</b>	<b>80%</b>
Riciclo per materiale		
acciaio	50%	-
alluminio	50%	-
carta	60%	-
legno **	15%	-
plastica**	22,5%	-
vetro	60%	-

\*In Italia al 2002

\*\* In Italia incrementati:

- per legno al 35%
- per la plastica al 26%

# Approvato il Pacchetto sull'Economia Circolare




L'economia circolare rappresenta un **cambio di paradigma** volto a ripensare l'economia tradizionale mediante la **progettazione a monte** di prodotti che possano essere **trasformati, riutilizzati, o la cui vita utile può essere allungata**, garantendo il minor utilizzo di risorse possibili.

*Economia circolare non significa evitare che si generino scarti.  
Serve un maggiore sforzo per gestire con efficienza ciò che non può essere reintrodotta nei nuovi processi di utilizzo o di produzione.*



## Economia Circolare: principali sfide e opportunità nel settore packaging

NUOVI OBIETTIVI DI RICICLO DEGLI IMBALLAGGI: ELIMINATI GLI OBIETTIVI DI RECUPERO TOTALE

	Obiettivi al 2025	Obiettivi al 2030	2018
<b>Totale</b>	<b>65%</b> 	<b>70%</b> 	<b>69,70%</b>
<b>Acciaio</b>	70% 	80% 	78,60%
<b>Alluminio</b>	50% 	60% 	80,20%
<b>Carta</b>	75% 	85% 	81,10%
<b>Legno</b>	25% 	30% 	63,40%
<b>Plastica</b>	50% 	55% 	44,50%
<b>Vetro</b>	70% 	75% 	76,30%

I nuovi obiettivi sono più sfidanti, ma noi siamo già sulla buona strada



## Il Sistema CONAI



## CONAI: Economia Circolare ante-litteram

Consorzio privato, **senza fini di lucro**, che:

- Garantisce il **raggiungimento degli obiettivi di legge di riciclo/recupero** dei materiali di imballaggio immessi sul territorio nazionale
- **Indirizza l'attività di 6 Consorzi di Filiera** (dei produttori), uno per ogni materiale di imballaggio
- **Determina il valore del Contributo Ambientale**, impiegandolo prioritariamente per **sostenere i maggiori oneri della raccolta differenziata**
- Predisporre il **Programma Generale di Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio** e rendiconta i dati nazionali di riciclo e recupero



Modello applicato di responsabilità estesa dei produttori e degli utilizzatori di imballaggio

## I produttori sono inoltre tenuti ad aderire ai Consorzi dei materiali



- I «Consorzi hanno **personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro** e sono retti da uno **Statuto adottato in conformità ad uno schema tipo**, redatto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive»
- I consorzi di filiera, uno per ogni materiale di imballaggio, «sono tenuti a **garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria**.» Tra le voci di entrata dei bilanci dei consorzi, oltre al CAC, sono previsti i «*proventi della cessione, (...) degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, (...).*»
- Compito di ciascuno dei consorzi è quello di organizzare il **ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico**; organizzare e razionalizzare **punti di consegna dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari**; il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

## La legge prevede anche due alternative per i produttori

Il D.Lgs 152/2006, come da ultime modifiche, prevede due alternative a CONAI/ Consorzi *per i produttori di imballaggi*:


- *organizzare autonomamente*, anche in forma collettiva, la gestione dei *propri rifiuti* di imballaggio *sull'intero territorio nazionale*
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un *sistema di restituzione dei propri imballaggi*, mediante idonea documentazione che dimostri *l'autosufficienza del sistema*

### SISTEMI AUTONOMI ESISTENTI:

- **CONIP:** sistema si occupa di organizzare, garantire e promuovere la raccolta e il riciclaggio di casse e pallet in plastica a fine vita.
- **SISTEMA PARI:** sistema autonomo sviluppato da Aliplast S.p.A per la gestione dei propri rifiuti di imballaggi flessibili in PE.
- **CORIPET:** sistema per la gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari da raccogliere mediante eco-compattatori e raccolta differenziata.



## Lo schema del sistema consortile




L'obiettivo è la chiusura del cerchio e realizzare nuovi prodotti con il materiale da riciclo





# CONAI svolge attività di indirizzo, coordinamento e controllo, nonché un importante ruolo di rendicontazione

## Ruolo di CONAI nei Confronti dei Principali Stakeholder



Fonte: CONAI; Analisi PwC Strategy&





## *Risultati raggiunti*



## Anche nel 2018 raggiunti e superati gli obiettivi di riciclo


**Dati 2018: gestione rifiuti di imballaggio a livello NAZIONALE**

**Immesso al consumo: 13,3 milioni di ton**

**+0,8%**

**Avvio a riciclo complessivo: 9,2 milioni di ton (+4,8%)**


**69,7%**



**Recupero totale: 10,7 milioni di ton (+4,8%)**  
*Di cui 1,4 milioni di ton a recupero energetico*

**80,6%**

## L'Italia è tra i Paesi virtuosi in Europa in termini di tasso di riciclo degli imballaggi pro capite



... mentre è ancora marginale il recupero energetico

## **Principali adempimenti per le imprese:**

- ❖ **adesione al Conai**
- ❖ **gestione del Contributo ambientale**



# Adesione al CONAI: soggetti obbligati ed esclusi

Partecipano al  
Conai i  
**Produttori** e gli  
**Utilizzatori** di  
imballaggi

**Sono produttori di imballaggi** "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio" (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06).

**Sono utilizzatori di imballaggi** "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni" (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

**Esclusi gli utenti finali** degli imballaggi (soggetti che acquistano merce imballata ma non effettuano attività di commercializzazione e distribuzione). L'esclusione viene meno nei casi in cui gli utenti finali svolgano, seppure marginalmente, altre attività rientranti tra quelle delle categorie obbligate.

## Domanda di adesione

Per iscriversi a Conai occorre compilare e inviare la **Domanda di Adesione** con allegata la **ricevuta di versamento della quota**.

È possibile iscriversi a Conai tramite il servizio “Adesione on line” attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) :

► per accedere al servizio è necessario collegarsi al sito [www.conai.org](http://www.conai.org) e cliccare «accedi» sul banner "adesione online" a fondo pagina .

Attraverso tale servizio i consorziati possono effettuare anche variazioni anagrafiche e il recesso dal Consorzio.

### Il modulo cartaceo è disponibile

- sul sito internet CONAI [www.conai.org](http://www.conai.org) , Download documenti/ Modulistica;
- nella Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale.

Indirizzo PEC specifico per la ricezione della domanda di adesione:

[adesione.conai@legalmail.it](mailto:adesione.conai@legalmail.it)

## Novità in merito all'adesione a Conai

1. Modalità di invio **esclusivamente on line** sia per l'adesione al CONAI sia per le successive variazioni anagrafiche con decorrenza dal **1° luglio 2020**.

Il servizio *Adesioni on line* prevede inoltre una nuova modalità di pagamento della quota consortile con carta di credito, con cui sarà possibile completare la singola adesione/variazione con il pagamento immediato scegliendo dal pop-up “tipologia di pagamento” la modalità “carta di credito” o, in alternativa, selezionando la modalità “pagamento cumulativo”.



2. Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (con ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, fino a 500.000 euro) possono anche scegliere di **aderire al Conai attraverso l'associazione di categoria** alla quale partecipano (cosiddetta ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al Conai.





## Quota di partecipazione

- L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un **importo fisso** di **5,16 Euro** (più un **eventuale importo variabile** in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa);
- La quota di partecipazione viene **versata soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato**, nel caso in cui le variazioni rispetto all'ammontare dei ricavi o dei costi relativi all'ultimo esercizio chiuso, risultino pari almeno al 20% dell'ammontare di quelli presi a riferimento all'atto dell'adesione.;
- Le imprese che aderiscono a CONAI attraverso l'associazione di categoria mediante la procedura di ammissione semplificata **non versano la quota di partecipazione**.

# Novità in merito all'adesione a Conai

L'ammissione semplificata è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio, in particolare con riguardo al Contributo ambientale Conai: per tali adempimenti l'impresa dovrà inviare a Conai una **scheda anagrafica** con i dati identificativi ai fini delle **dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale Conai**.

## Scheda anagrafica ai fini delle dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI per le imprese non consorziate o aderenti in procedura semplificata

**Spett.le CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**  
Via PEC: [variazioni.conai@legalmail.it](mailto:variazioni.conai@legalmail.it)  
Via porta Braccomata 2/L, Via P. Litta 5/2002 Milano

Denominazione/Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Via/Piazza: \_\_\_\_\_ PSC: \_\_\_\_\_  
CAP: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Partita IVA: \_\_\_\_\_  
Referente per la compilazione: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

**dichiara**

☐ di essere impresa agricola ai sensi dell'art. 235 cc e pertanto di non essere obbligata all'adesione a CONAI ai sensi dell'art. n. comma 2, della Legge n. 154/2016;

☐ di essere iscritta a CONAI ai sensi dell'art. 2 comma 7 e seg. del Regolamento Consortile, in conformità al disposto dell'art. 5 comma 5 dello Statuto (procedura di "ammissione semplificata"), in qualità di:

☐ Produttore di imballaggi/materiali di imballaggio  
☐ Utilizzatore

e quindi di aderire alla seguente associazione di categoria iscritta nello specifico registro di cui all'art. 2 comma 9 del Regolamento consortile.

Email: \_\_\_\_\_

**di essere a conoscenza:**

- \* delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve e condizioni;
- \* delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti.

L'informativa ex artt. 13 e 14 Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) - Imprese Informati Privacy;

- \* che il pagamento del Contributo Ambientale CONAI, eventualmente dovuto, dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da CONAI;
- \* che il luogo di pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c. è Milano.

**Si ricorda:**  
- In caso di completamento delle procedure, non hanno superato, nell'ultimo anno di chiusura il momento dell'adesione, l'imposta annua di € 500,00;  
- Appartenenza ad una categoria iscritta al Registro Registro Imprese da CONAI;

2. Indicare una sola categoria, in funzione dell'attività prevalente esercitata:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante (o persona delegata), si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna altresì a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

# **GESTIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**




## Il valore del CAC è determinato da CONAI per sostenere gli oneri per il raggiungimento degli obiettivi

<b>MATERIALI</b>	<b>CAC 2018 €/t</b>	<b>CAC 2019 €/t</b>	<b>CAC 2020 €/t</b>
<b>ACCIAIO</b>	8,00	3,00	3,00
<b>ALLUMINIO</b>	45,00/35,00	15,00	15,00
<b>CARTA</b>	10,00	20,00	35,00/55,00*
		Imballaggi poliaccoppiati Idonei al contenimento di liquidi: 40,00	Imballaggi poliaccoppiati Idonei al contenimento di liquidi: 55,00/75,00*
<b>LEGNO</b>	7,00	7,00	9,00
<b>PLASTICA</b>	Fascia A: 179,00 Fascia B: 208,00 Fascia C: 228,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 263,00 Fascia C: 369,00	Fascia A: 150,00 Fascia B1: 208,00 Fascia B2: 436,00 Fascia C: 546,00
<b>VETRO</b>	13,30	24,00/27,00	27,00/31,00**

\*Dal 1°giugno 2020

\*\*Dal 1° luglio 2020

## Il Contributo ambientale



## Il Contributo Ambientale - "Prima Cessione" esposizione in fattura

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "**prima cessione**", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

**La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare: il peso unitario degli imballaggi forniti, l'indicazione specifica del Contributo ambientale (CAC) applicato e il valore del CAC.**

## Il Contributo Ambientale immissione nel territorio nazionale – imprese estere

Nei casi di immissione nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni\* provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione stessa, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera, se facoltativamente iscritta a CONAI.

*\* compresi quelli delle materie prime/semilavorati o prodotti finiti utilizzati nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.*

**Le dichiarazioni possono essere inviate  
esclusivamente tramite il  
servizio dichiarazioni on line**

Le imprese estere hanno la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili (paragrafo 2.4 della Guida Conai).

## **Fatture emesse dall'Importatore (di merci imballate) o successive alla «prima cessione»**

Dal 1° gennaio 2019:

la storica dicitura "*Contributo ambientale Conai assolto*" si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni (merce imballata)





## Il Contributo Ambientale Conai

Sono previste :

- **procedure semplificate di dichiarazione** riservate agli importatori di merci imballate;
- **formule agevolate di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale** per specifici comparti (ortofrutticolo, ceramico, grande distribuzione) o particolari tipologie o flussi di imballaggi (per esempio imballaggi riutilizzabili in un ciclo produttivo).





Gli utilizzatori di imballaggi pieni e/o vuoti acquistati in Italia sono tenuti a **pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori** e ad **apporre sulle proprie fatture emesse le diciture sull'avvenuto assolvimento del contributo ambientale Conai.**

## Dichiarazione periodica del Contributo

- I soggetti obbligati all'applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a **dichiarare** a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
- Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.
- La periodicità potrà essere **annuale, trimestrale o mensile** in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

## Dichiarazione per importazione: procedura semplificata - 2020

**PROCEDURA SEMPLIFICATA** per importazioni di imballaggi pieni:

- A. prodotti alimentari  **0,17% (dal 1° gennaio)**  
**0,18% (dal 1° luglio)**  
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate
- B. prodotti non alimentari  **0,09%**  
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate
- C. calcolo forfetario  **85,00 €/t (dal 1° gennaio)**  
**92,00 €/t (dal 1° luglio)**  
sul peso dei soli imballaggi delle merci
- D. calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente 

## Nuova procedura di dichiarazione semplificata del CAC – basata sul fatturato dell’anno precedente – riservata agli importatori di imballaggi pieni

La nuova procedura prevede la determinazione del **CAC forfetario per fasce di fatturato** riferito all’anno precedente a quello oggetto di dichiarazione e si aggiunge, come alternativa, alle altre procedure semplificate in vigore per le importazioni di imballaggi pieni:

Fatturato anno Precedente	Contributo ambientale forfetario dovuto per le importazioni di imballaggi pieni
Fino a 200.000 €	Esenzione totale
oltre 200.000 – fino a 500.000 €	253,00 €
oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	505,00 €
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	758,00 €
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	1.010,00 €

- decorrenza della nuova procedura: **a partire dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2020**
- termine di presentazione: **dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza.**  
A partire dal 1° settembre 2020, tale procedura potrà essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali siano state omesse le dichiarazioni del Contributo ambientale per importazione di merci imballate
- **riservata alle imprese con fatturato complessivo fino a 2.000.000 di Euro** nell'anno precedente a quello della dichiarazione;
- **periodo di test di almeno un anno** con possibilità di rivalutare o rimodulare la procedura stessa.

# Classi di dichiarazione – Periodicità

## Procedura ordinaria (moduli 6.1; 6.2; 6.10)

### A. Esente

Novità

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 100,00 Euro.*

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

### B. Annuale

Novità

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 2.000,00 Euro.*

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

### C. Trimestrale

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.*

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

### D. Mensile

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.*

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).



# Classi di dichiarazione – Periodicità

## Procedura semplificata (modulo 6.2)

### A. Esente

Novità

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 200,00 Euro.*

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

### B. Annuale

Novità

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 2.000,00 Euro.*

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

### C. Trimestrale

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 31.000,00 Euro.*

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

### D. Mensile

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
oltre 31.000,00 Euro.*

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

## Versamento del Contributo

- Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture emesse da CONAI, per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera (i produttori e gli importatori in procedura ordinaria riceveranno, quindi, fatture distinte per singolo materiale)
- In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI emette un'unica fattura





# Regolarizzazione di violazioni attraverso l'autodenuncia

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “**autodenuncia**” (art. 13, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia.

## Vedi

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Volume 2, Modello di autodenuncia e relative istruzioni.

# Procedura agevolata di regolarizzazione in 5 anni

CONAI ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una **procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare:

- \_\_\_\_\_ che l'accertamento sia **limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia**, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile;
- \_\_\_\_\_ la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**.

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti **condizioni** e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- \_\_\_\_\_ **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- \_\_\_\_\_ **regolare pagamento** delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.



## **OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE ESPORTATRICI:**

- ❖ esenzione/rimborso del Contributo ambientale**



# Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 1

Gli imballaggi (vuoti o pieni) esportati possono essere esentati dal Contributo Ambientale Conai.


Varie procedure riservate agli esportatori:

**Procedura Ex ante:** acquisto di imballaggi esentati dal Contributo in proporzione alle esportazioni (in termini di quantità di imballaggi) effettuate nell'anno precedente. Dal 2018 è possibile determinare il plafond di esenzione prendendo come base di riferimento la percentuale dell'export sul fatturato risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente. In questo caso, la percentuale di plafond è unica per tutti i materiali e alternativa alla modalità di calcolo vigente che può comunque essere utilizzata dai consorziati

# Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 2

## Procedura Ex Post:

richiesta di rimborso  
al Conai per la quota  
di imballaggi esportati  
e già assoggettati al  
Contributo al momento  
dell'acquisto o importazione




## MODULO 6.6

## Procedura Ex Post:

richiesta di rimborso al Conai per la  
quota di imballaggi esportati e già  
assoggettati al Contributo al  
momento dell'importazione con  
procedura semplificata, a  
condizione che il CAC dichiarato  
non superi l'importo complessivo  
annuo di **4.000 euro**;

## MODULO 6.6 bis




Novità



# Opportunità per gli esportatori di imballaggi o merci imballate - 3

**Procedura di Compensazione Import/Export:** tra quantità importate ed esportate nello stesso periodo e per ciascun materiale.



## **MODULO 6.10**

Prevede l'emissione a fine anno di separati documenti contabili per posizioni creditorie e/o debitorie, tranne casi particolari analiticamente indicati nelle istruzioni dello stesso Mod. 6.10;



## Procedura riservata alle aziende «esportatrici nette»

- A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le **aziende esportatrici nette\*** (e sono stati stipulati accordi con alcune associazioni\*\* di categoria in rappresentanza delle stesse aziende esportatrici nette), che prevede in estrema sintesi:
  - l'impegno a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
  - l'esonero dalla dichiarazione e versamento del CAC per tutti gli imballaggi pieni importati;
  - l'obbligo alla corresponsione del CAC per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti.
- Le aziende esportatrici nette possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013).
- Il modulo da trasmettere al Conai (entro il 30 aprile di ogni anno) è il 6.22.

\* Aziende che, in un determinato periodo, hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

\*\* Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine e Anima, con le quali aveva stipulato specifiche convenzioni fin dal 1999/2000, rimaste in vigore fino al 31.12.2014.

## CONAI supporta i consorziati negli adempimenti consortili

### Piano di formazione/informazione alle aziende:

- **Call Center (numero verde gratuito 800.337799)**
- Sezione **Contattaci** del sito [www.conai.org](http://www.conai.org)
- **Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale**
- Circolari di aggiornamento sulle procedure e sulle variazioni di Contributo
- Comunicazioni **ad aziende non iscritte** e con oggetto sociale coerente con l'obbligo di adesione a CONAI
- informative sugli adempimenti consortili a **centinaia di migliaia di aziende importatrici di imballaggi o merci imballate**
- **Seminari e corsi di formazione** in Associazioni di categoria, territoriali e aziende interessate

### Semplificazione delle procedure di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione del CAC

- **Servizio on line** (adesione e dichiarazioni/esenzione-rimborso Contributo)
- **Convenzioni con alcune Associazioni di categoria**
- **Casi particolari** di applicazione/esenzione del CAC



**Grazie per l'attenzione**

